

Il vademecum messo a punto dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti

Una guida per sindaci-revisori

I cardini sono controllo di qualità e carte di lavoro

DI **ERMANDO BOZZA**

Una metodologia comune, schemi delle principali carte di lavoro e procedure di controllo della qualità. Sono questi gli «attrezzi del mestiere» che il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec) ha predisposto con una guida ad hoc per i professionisti che svolgono il doppio ruolo di sindaco-revisore, attività che, nel recente passato, ha registrato importanti cambiamenti dovuti all'applicazione obbligatoria dei principi di revisione internazionali (Isa Italia).

La metodologia riportata nei documenti sarà proposta al ministero dell'Economia quale possibile schema di riferimento per operare i controlli obbligatori di qualità ai quali ogni iscritto al Registro dei revisori legali, avente almeno un incarico di revisione, dovrà soggiacere per espressa previsione dell'art. 20 del dlgs 39/2010.

I documenti pubblicati fanno riferimento alle revisioni svolte nell'ambito delle Pmi e sono stati posti in pubblica consultazione fino al 2 febbraio 2018.

I documenti posti in consultazione sono due: «Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni», corredato da un set di carte di lavoro (disponibile anche in formato elettronico) e «Manuale delle procedure di controllo della qualità del sindaco-revisore».

Il primo volume, composto di 27 capitoli, analizza tutto l'iter caratterizzante un incarico di revisione contabile, dalle attività preliminari all'accettazione dell'incarico fino alla redazione della relazione di revisione. L'aspetto innovativo meritevole di segnalazione è che, nell'ambito di ogni capitolo, sono inseriti appositi paragrafi che puntualizzano cosa cambia, rispetto all'argomento trattato, nel caso la revisione legale sia svolta dal collegio sindacale. Tali puntualizzazioni sono di rilevante impatto operativo, in quanto, né i principi di revisione, né la normativa di riferimento si occupano delle numerose peculiarità che caratterizzano il caso, tipicamente italiano, di un organo di controllo societario incardinato nella governance, che svolge anche la revisione legale del bilancio. Il ruolo di supplenza svolto dal Cndcec, in tal senso, può contribuire a valutare me-

glio la diligenza del collegio sindacale offrendo prassi e procedure di generale accettazione a cui attenersi. I principi di revisione internazionali sono, infatti, concepiti per il revisore individuale e le società di revisione per cui si rendono necessarie interpretazioni e adattamenti «autorevoli» che li rendano compatibili con le funzioni e le caratteristiche tipiche di un organo collegiale quale il collegio sindacale. Si pensi, ad esempio, ad argomenti quali lo svolgimento delle attività preliminari all'accettazione dell'incarico; la gestione dei dissensi su argomenti attinenti la revisione; l'utilizzo del libro del collegio sindacale e delle carte di lavoro; l'organizzazione del lavoro. Tutte tematiche che trovano utili indicazioni nel documento in esame.

Il secondo documento contiene le direttive e le procedure che il sindaco-revisore deve adottare all'interno della sua struttura

organizzativa per garantire gli «standard» qualitativi richiesti dal principio sul controllo della qualità (Isqc Italia) 1. Si tratta di un argomento particolarmente sensibile in quanto l'art. 20 del decreto legislativo 39/2010 prevede che, con cadenza almeno sessennale, i revisori aventi incarichi in società non quotate dovranno essere assoggettati da parte del ministero dell'Economia ad un controllo teso a verificare la conformità del lavoro ai principi di revisione, i requisiti di indipendenza, la quantità e la qualità delle risorse impiegate e la congruità dei corrispettivi.

© Riproduzione riservata

Il vademecum del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti sul sito www.italiaoggi.it/documenti



NOTARIATO: ANCHE SENZA INVENTARIO

Eredità, rinuncia ok

È valida la rinuncia all'eredità da parte del chiamato possessore dei beni ereditari anche senza redazione dell'inventario. Lo studio n.406-2017/C della Commissione studi civilistici del notariato conferma l'orientamento costante di prassi e dottrina. L'art. 519 cc, ai fini della validità della rinuncia, richiede esclusivamente la dichiarazione ricevuta da notaio o cancelliere del tribunale, che verrà poi inserita nel registro successioni. Secondo un'isolata Cassazione (4845/2003), invece, il chiamato all'eredità nel possesso di beni ereditari deve prima far redigere l'inventario (da notaio o cancelliere del Tribunale) e poi formalizzare la rinuncia ex art. 485 cc. Questa interpretazione troverebbe giustificazione «nella esigenza di tutela dei terzi, sia per evitare ad essi il pregiudizio di sottrazioni ed occultamenti dei beni ereditari da parte del chiamato; sia per realizzare la certezza della situazione giuridica successoria». In realtà, la redazione dell'inventario ex art. 485 cc trae il proprio fondamento nella necessità di separare il patrimonio del de cuius da quello dell'erede per preservare il patrimonio personale dell'erede, tutelare i creditori del de cuius affinché abbiano un'esatta rappresentazione del patrimonio ereditario ed evitare che il possesso dei beni da parte del chiamato possa determinare un'agevole sottrazione degli stessi. L'inventario è inoltre uno strumento che consente al chiamato di valutare preventivamente la convenienza di un'accettazione con beneficio di inventario o meno dell'eredità. Se non vi sono dubbi sulla volontà di rinunciare, magari perché si conosce la passività del patrimonio ereditario, sostenere che egli debba comun-

que effettuare l'inventario appare privo di giustificazione trattandosi di onere molto gravoso e non previsto. La legge prevede la «sanzione» dell'acquisto dell'eredità in modo puro e semplice solo per i chiamati che, nel possesso di beni ereditari, non decidono se accettare o rinunciare. La conseguenza dell'acquisto dell'eredità nonostante la rinuncia nell'ipotesi di mancanza di redazione dell'inventario rappresenterebbe sanzione sproporzionata. Per soddisfare, poi, le esigenze poste a fondamento dell'isolata ricostruzione giurisprudenziale il legislatore ha previsto norme ad hoc: gli art. 490, co. 3 cc (preferenza dei creditori dell'eredità sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell'erede), 476 (accettazione tacita, qualora il chiamato compia un atto che presuppone la sua volontà di accettare), 512 e ss. (separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede), 527 (i chiamati all'eredità che hanno sottratto beni spettanti all'eredità stessa decadono dalla facoltà di rinunziarvi e sono considerati eredi puri e semplici, nonostante la loro rinuncia). Aderendo all'interpretazione minoritaria, ci sarebbe il rischio dell'inefficacia della rinuncia effettuata senza aver redatto l'inventario nei tre mesi dall'apertura della successione.

Domenico Chiofalo

LEGGE SARDA

Revisione per iscritti al Cndcec

Anche gli iscritti agli Ordini sardi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili potranno ora entrare a far parte dell'elenco per l'organo di revisione legale dei conti redatto dall'assessorato regionale agli enti locali, finanze e urbanistica sardo. In precedenza l'iscrizione era riservata ai soli iscritti al registro dei revisori contabili. Lo riferisce il Consiglio nazionale dei commercialisti che esprime la sua soddisfazione per le modifiche apportate alla legge regionale relativa al «Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna». «Le modifiche all'articolo 36 della legge regionale n.2 del 2016 sugli Organi di revisione legale dei conti», affermano il vicepresidente nazionale della categoria, Davide Di Russo e il consigliere nazionale Remigio Sequi, entrambi delegati agli Enti locali, «ricepiscono le richieste avanzate all'amministrazione regionale dal Consiglio nazionale di concerto con gli Ordini territoriali sardi della categoria e uniformano finalmente la normativa regionale a quella nazionale. La legge penalizzava i colleghi, specie giovani, non iscritti anche al registro dei revisori. Apprezziamo la sensibilità dimostrata dall'amministrazione».

Le fonti rinnovabili sono ai livelli minimi dal 2013

Torna a crescere il prezzo di acquisto dell'elettricità in Borsa: nel 2017 il Pun sale a 54 euro/MWh (+26%), risalendo dal minimo storico del 2016 e riallineandosi ai valori del biennio 2014-2015. L'aumento del prezzo, si legge nella newsletter del Gme, riflette un contesto caratterizzato dall'ascesa delle quotazioni delle principali commodities, tra cui in particolare quella del gas, e dalla ripresa dei volumi scambiati sui livelli più alti dell'ultimo quinquennio. La dinamica rialzista ha caratterizzato indistintamente tutti i mesi dell'anno, concentrandosi nel primo bimestre, influenzato dal protrarsi delle tensioni



sul mercato francese, e ad agosto, in corrispondenza di alti livelli di domanda legati alle elevate temperature. Sale al suo massimo storico la liquidità del Mercato del giorno prima (72,2%), guadagnando in un anno 2,2 punti percentuali, con scambi, ai massimi degli ultimi 5 anni, che salgono a 292,2 TWh (+1,1% sul 2016). Gli acquisti nazionali di energia elettrica, pari a 286,1 TWh, aumentano dell'1,6% sull'anno precedente favoriti soprattutto dalla netta crescita degli acquisti nelle zone centro settentrionali (+3,1%), ai massimi degli ultimi sei anni, ma anche dagli incrementi registrati al Centro Sud e sulle isole; in controtendenza, invece, il Sud, dove gli acquisti si collocano al minimo dal 2009, con una flessione del 9,6%. Le vendite da impianti a fonte tradizionale segnano nel 2017 un nuovo incremento (+6,5%), sorrette soprattutto dal gas (+11%). Per la prima volta dopo quattro anni, anche le vendite a carbone tornano debolmente positive (+0,4%), ancora in flessione invece le altre fonti tradizionali (-8,5%). Tra le fonti rinnovabili, sul livello più basso dal 2013, risulta in lieve aumento solo il solare (+2,8%), superiore negli ultimi cinque anni solo al minimo del 2016 grazie alla performance dei mesi primaverili e di inizio estate. Pressoché invariato sulla media degli ultimi anni l'eolico (-0,9%) che ha recuperato soprattutto nella seconda metà dell'anno; brusca frenata, invece, per le vendite degli impianti idroelettrici, in calo rispetto al 2016 ininterrottamente da febbraio, per la scarsa piovosità e per il dimezzamento dei pompaggi.